



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

72/2013

MAGGIO/13/2013 (*)

24 Maggio 2013

**IL SOGGETTO CHE SVOLGE
ATTIVITA' AUTONOMA CON
ISCRIZIONE ALLA GESTIONE
SEPARATA E' ALTRESI' ISCRITTO
ALLA GESTIONE COMMERCianti O
ARTIGIANI IN PRESENZA,
RELATIVAMENTE A TALE ULTIMA
ATTIVITA', DEI SOLI REQUISITI
DELLA ABITUALITA' E
PROFESSIONALITA' OLTRE A QUELLI
EVENTUALI PREVISTI DAL SETTORE
DI APPARTENENZA. IL CRITERIO**

DELLA PREVALENZA SI APPLICA SOLO PER DETERMINARE L'APPARTENENZA ALLE GESTIONI ARTIGIANI O COMMERCianti O COLTIVATORI DIRETTI.

L'Inps, con la **circolare n° 78 del 14 maggio scorso**, aderendo ad un più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che **è possibile (*recte*, obbligatoria) l'iscrizione di un soggetto sia alla gestione separata, relativamente all'attività di lavoro autonomo, sia a quella artigiani/commercianti, ancorché quest'ultima attività non presenti il requisito della prevalenza.**

La *querelle* nasce con l'**art. 1 comma 208 della legge 662/96**. Tale disposizione prevede, infatti, che "*qualora i **soggetti** di cui ai precedenti commi [...lavoratori autonomi, artigiani, commercianti...] **esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività, alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente...***"

In virtù di tale formulazione, **alcuni Tribunali** avevano statuito la necessità di operare la iscrizione alla Gestione separata, ovvero a quella artigiani/commercianti, facendo riferimento al criterio della "prevalenza", **escludendo – in sostanza – la possibilità di una contemporanea doppia iscrizione.**

Il Legislatore del 2010, con l'art. 12 comma 11 del D.L. 78 convertito dalla Legge 122/2010, ha arrestato tale filone giurisprudenziale disponendo, con un'interpretazione autentica (id: con effetti, dunque, retroattivi), che "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps".

Alla luce di siffatta interpretazione, dunque, **la successiva giurisprudenza nomofilattica ha sancito il seguente principio**, ribadito dall'Inps con la circolare in commento: **"l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata che si accompagna all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporta obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'Inps, non fa scattare il criterio dell'attività prevalente"** (cfr. Cassazione, SS.UU. 17074 e 17076 del 2011).

In nuce, il requisito della prevalenza deve essere osservato al fine di individuare la gestione previdenziale di inquadramento esclusivamente nel caso di commercianti, artigiani e coltivatori diretti che esercitino, contemporaneamente, due delle tre attività suddette.

E', conseguentemente, pienamente legittima la iscrizione alla gestione separata e, contemporaneamente a quella artigiani/commercianti di un soggetto che eserciti sia attività di lavoro autonomo, sia attività di impresa quale artigiano o

commerciante, a prescindere da quale di queste (autonoma o di impresa) sia l'attività prevalente.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC